

## La soluzione belga al problema della esposizione di simboli religiosi.

*Massimo Cavino*

Ricercatore di Diritto Costituzionale

Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”

*SOMMARIO: 1. Principi costituzionali. – 2. La diretta manifestazione di una preferenza da parte della pubblica amministrazione: la questione del crocifisso. – 3. L’atteggiamento della pubblica amministrazione nei confronti della manifestazione di preferenze religiose da parte dei cittadini: la questione del foulard islamico. – 4. Conclusioni.*

1. La problematica della esposizione e del porto negli spazi pubblici dei simboli religiosi costituisce una delle declinazioni della interpretazione del principio di laicità ed implica sostanzialmente due differenti questioni: la prima relativa alla manifestazione di un orientamento religioso da parte della pubblica amministrazione per mezzo dell’esposizione di simboli negli spazi che direttamente gestisce; la seconda relativa all’atteggiamento della pubblica amministrazione rispetto alle manifestazioni di orientamenti religiosi da parte dei cittadini che frequentano gli spazi pubblici da essa direttamente gestiti.

Possono darsi tre diverse combinazioni.

Vi può essere un atteggiamento radicale come quello recentemente emerso in Francia, dove l’interpretazione del principio costituzionale di laicità impedisce ogni manifestazione di appartenenza religiosa, tanto da parte dell’autorità pubblica quanto da parte della libertà dei cittadini; vi può essere un atteggiamento orientato alla tolleranza preferenziale, che vede i pubblici poteri manifestare una preferenza per una particolare appartenenza religiosa pur riconoscendo ai cittadini la libertà di manifestare qualsivoglia sentimento; vi può essere un atteggiamento orientato alla neutralità dell’azione dei pubblici poteri che, riconoscendo la legittimità delle manifestazioni della libertà dei cittadini, non mostrano di preferire alcun orientamento.

In Belgio il principio di laicità viene interpretato nel senso di un impegno al rispetto delle diversità piuttosto che alla omologazione culturale, religiosa o civile che sia, e la combinazione accolta appartiene pertanto al terzo tipo.

Essa trova il suo fondamento nei principi espressi dagli articoli 19 e 20 della Costituzione.

L’art.19 assicura positivamente che «la libertà dei culti, il loro pubblico esercizio così come la libertà di manifestare le proprie opinioni in ogni materia sono garantiti, salva la repressione dei delitti commessi in occasione della pratica di tali libertà»; l’art.20 si pone invece sul versante di una garanzia negativa affermando che «nessuno può essere costretto a partecipare in qualsiasi maniera agli atti o alle cerimonie di un culto, né ad osservarne i giorni di riposo».

Relativamente all’aspetto che qui ci interessa possiamo affermare che l’art.19 garantisce la libertà dell’esposizione e del porto di simboli religiosi mentre l’art.20 assicura la libertà dalle stesse manifestazioni del sentimento religioso.

Rispetto alla questione della manifestazione di un orientamento religioso dei pubblici poteri mediante l’esposizione di simboli religiosi i due principi costituzionali non entrano in conflitto: la libertà di esporre è riconosciuta ai cittadini e non alla pubblica amministrazione che deve rimanere neutrale rispetto ad ogni convinzione; la libertà dall’esposizione non confligge quindi con nessun diritto o interesse costituzionalmente qualificato. I pubblici poteri non possono pertanto esporre simboli religiosi negli spazi da essi direttamente amministrati.

Rispetto invece all'atteggiamento che la pubblica amministrazione mantiene nei confronti della libertà dei cittadini che frequentano gli spazi da essa amministrati possono verificarsi dei conflitti dal momento che la tutela *della* libertà di portare simboli religiosi accordata agli uni può urtare contro la libertà *dalla* esposizione degli altri.

I pubblici poteri devono in questo caso operare un bilanciamento ragionevole se non vogliono finire col manifestare indirettamente un orientamento religioso perdendo così la propria neutralità.

2. Quanto al primo punto, all'obbligo per l'amministrazione di non esporre simboli religiosi negli spazi da essa gestiti, è emblematica la vicenda dell'esposizione del crocifisso negli edifici pubblici.

Essa ha determinato vivaci dibattiti parlamentari e ha condotto a soluzioni di estremo interesse.

Una prima questione ha riguardato le aule di giustizia.

Il 16 marzo 1994 il deputato Stengers depositava alla Camera federale una interrogazione scritta<sup>(1)</sup>: «mi risulta che nella sala 01-11 del Palazzo di giustizia di Bruxelles si trovi un crocifisso, così come in altre sale d'udienza del paese, in particolare in quelle della Corte d'assise di Mons. Nessuna qualità artistica può essere attribuita al crocifisso della sala 01-11. La sua presenza non si giustifica pertanto in una sala d'udienza dove il pluralismo delle convinzioni è la regola fondamentale da rispettare».

La risposta del Ministro della giustizia<sup>(2)</sup> già manifestava l'intenzione di giungere ad una progressiva eliminazione del crocifisso dalle aule di giustizia: «molte interrogazioni intorno a questo stesso oggetto sono state poste ai miei predecessori, in particolare dal senatore Lacroix il 30 gennaio 1978 e dal deputato Ylieff il 30 gennaio 1985. Io condivido l'opinione dei miei predecessori nel senso che la giustizia debba non solo essere ma anche apparire neutra e la più imparziale possibile. Rientra così nelle mie intenzioni eliminare progressivamente ogni simbolo religioso dalle aule di giustizia, salvo che si tratti di un'opera artistica o che il simbolo costituisca da lunga data parte dell'arredo tradizionale della sala medesima e con esso si integri storicamente ed esteticamente».

La vicenda si conclude il 12 febbraio 2001 con la risposta del Ministro della giustizia Marc Verwilghen<sup>(3)</sup> alla interrogazione scritta depositata alla Camera federale il 23 ottobre 2000 dal deputato Geert Versnick<sup>(4)</sup>.

L'interrogazione ricordava che in occasione della giornata di apertura al pubblico degli edifici pubblici molti cittadini si erano interrogati intorno alla presenza del crocifisso nelle aule di giustizia e domandava al Ministro della giustizia quale autorità permettesse di esporre il simbolo della religione cristiana e quali provvedimenti avrebbero potuto essere adottati nel caso si ritenesse una tale esposizione potenzialmente lesiva del sentimento religioso o delle convinzioni personali di qualche cittadino.

Il Ministro rispondeva che «nessun testo legale autorizza o prescrive l'esposizione del crocifisso nelle sale d'udienza. La presenza del crocifisso nei luoghi pubblici deriva da una lunga tradizione. Vista l'evoluzione della società in senso via via più pluralista e multiculturale questo simbolo non è più giustificabile. In effetti la giustizia deve essere e apparire la più neutra e imparziale possibile. Perciò è mia intenzione di far togliere tutti i simboli religiosi situati in luoghi accessibili al pubblico, ad eccezione dei quadri che abbiano un particolare valore artistico». Alla risposta faceva effettivamente seguito la circolare ministeriale con la quale veniva richiesto ai magistrati e ai funzionari a capo degli uffici giudiziari di rimuovere i crocefissi.

Analoga questione era stata sollevata, ancora una volta con una interrogazione scritta, in relazione ai seggi elettorali.

---

(1) *Bulletins* 103 del 15 aprile 1994, 10532.

(2) *Bulletins* 115 del 1 agosto 1994, 12116.

(3) *Bulletins* 63 del 12 febbraio 2001, 7060.

(4) *Bulletins* 54 del 4 dicembre 2000, 6196.

Il 14 ottobre 1994 il deputato Standaert depositava alla Camera federale una domanda scritta<sup>(5)</sup> notando che «in occasione delle elezioni comunali e provinciali del 9 ottobre migliaia di fiamminghi si sono irritati dovendo adempiere al loro dovere elettorale in edifici e locali ornati di crocifissi e altri simboli filosofici. Ciò si è verificato in particolare nei comuni dove gli elettori dovevano votare in edifici scolastici cattolici. In seguito a lamentele analoghe in occasione delle elezioni europee i responsabili locali (presidenti di seggio, etc.) hanno ricevuto direttive per togliere questo tipo di simboli? Le scuole libere utilizzate come seggio elettorale sono considerate come edifici pubblici per la durata delle operazioni di voto? Ritiene di mettere fine a questo genere di situazioni irritanti per i liberi pensatori?».

Il Ministro dell'interno e della funzione pubblica rispondeva<sup>(6)</sup> che: «conformemente all'art.91 del codice elettorale il governatore della provincia, o il funzionario da questi designato, assegna ad ogni seggio, con l'accordo del collegio dei Borgomastri e degli Scabini, locali per il voto. Questi sono di preferenza gli edifici pubblici disponibili. In mancanza di altri edifici pubblici adatti i seggi possono essere istituiti presso le scuole. Questa funzione pubblica temporanea non modifica né la natura né la destinazione di questi locali scolastici. Neanche il codice elettorale che regola la materia né la regolamentazione che disciplina i materiali e gli arredi elettorali [...] menzionano la necessità di adattare la destinazione iniziale dei locali quando sono utilizzati a fini elettorali. La caratteristica essenziale delle libere elezioni consiste nel permettere ad ogni elettore di esprimere la sua preferenza in assoluta libertà. Ciò implica concretamente che ogni elettore deve poter disporre liberamente del suo voto quando si trova nella cabina. L'apprezzamento della presenza di un crocifisso come elemento di disturbo deve essere compiuto tenendo conto dell'insieme delle circostanze concrete. Il codice elettorale contiene a tal fine [...] un certo numero di disposizioni che devono garantire la neutralità e la serenità delle operazioni elettorali. In ultima analisi è compito del presidente del seggio assicurare il buon andamento delle operazioni di voto e prendere, ove occorra, le misure necessarie».

Come si può notare la soluzione delle due questioni è diversa.

Nel caso delle aule di giustizia, poiché esse sono spazi direttamente gestiti dalla pubblica amministrazione, non si ritiene necessario alcun bilanciamento e risulta pertanto assai facile risolversi per la rimozione del crocifisso.

Nel caso dei seggi elettorali installati all'interno di scuole libere, nella fattispecie cattoliche, il bilanciamento è invece necessario.

Le scuole confessionali hanno, ovviamente, il diritto di manifestare il proprio orientamento religioso per mezzo dell'arredo degli edifici, anche quando essi vengono utilizzati per istituirci seggi elettorali. Ecco allora la necessità di valutare, caso per caso, in quale misura tale libertà di esposizione sia compatibile con il diritto di esprimere una preferenza politica liberamente da ogni influenza.

E la necessità di verificare caso per caso impedisce un intervento di carattere generale lasciando ai responsabili delle singole operazioni di voto l'onere di procedervi.

3. Per quel che invece concerne la problematica dell'atteggiamento della Pubblica Amministrazione nei confronti del porto di simboli religiosi da parte dei cittadini che frequentano gli spazi da essi direttamente gestiti, anche per il Belgio la questione più frequentemente dibattuta è quella del velo islamico.

Anche in questo caso la strada seguita è quella della ricerca in concreto di un ragionevole bilanciamento degli interessi.

Il materiale su cui concentrare l'analisi non è molto ma significativo.

Molta attenzione è stata prestata a due decisioni, rispettivamente del Tribunale di prima istanza del 26 settembre 1994, e della Corte d'appello di Liegi del 23 febbraio 1995.

---

<sup>(5)</sup> *Bulletins* 130 del 28 novembre 1994, 13534.

<sup>(6)</sup> *Bulletins* 139 del 6 febbraio 1995, 14795.

La fattispecie è abbastanza comune: nel maggio del 1994 un'autorità scolastica pubblica, l'Athénée de Visé introduce nel proprio regolamento interno la regola che impedisce alle studentesse di religione islamica di portare il capo coperto dal velo.

Una studentessa, che già aveva frequentato la stessa scuola per due anni portando il velo, vede pertanto condizionato al rispetto della nuova regola il proprio accesso alle aule.

I genitori si rivolgono al Tribunale di prima istanza di Liegi per ottenere un provvedimento d'urgenza che consenta alla figlia di frequentare la scuola rispettando i dettami della propria fede.

Il Tribunale con la sentenza del 26 settembre 1994<sup>(7)</sup> rifiuta il procedimento d'urgenza sulla base di considerazioni di carattere processuale (il mancato avvio di un procedimento di merito da parte degli attori ed il ritardo con cui si è chiesto l'intervento dell'autorità giudiziaria) e di carattere sostanziale.

Rispetto a queste ultime il giudice di primo grado sottolinea come un provvedimento d'urgenza possa essere concesso solo quando un ritardo rechi pregiudizio irreparabile ad un diritto dell'attore o comunque gli procuri dei "seri inconvenienti". Sulla base di questa osservazione il Tribunale ritiene di dover verificare se il ritardo della decisione intorno al divieto di portare il velo possa rientrare tra le situazioni che legittimano l'emanazione di un provvedimento d'urgenza. E per verificarlo ritiene di dover valutare se il porto del velo sia effettivamente un obbligo per le donne di fede islamica o piuttosto una semplice preferenza personale della studentessa o dei suoi genitori. La verifica si conclude con l'affermazione che non sia sufficientemente certa la natura obbligatoria del porto del velo per le donne di fede islamica, argomentata dall'osservazione che nel paese d'origine degli attori, la Turchia, esso è vietato nelle scuole pubbliche.

L'aspetto di maggiore interesse della decisione è dato dall'avventurarsi del giudice civile sul terreno impervio dell'interpretazione della legge coranica, o meglio dal fatto che il giudice civile si ritenga competente a valutare la portata precettiva della norma coranica nei confronti delle fedeli islamiche.

La scivolosità del piano su cui si pone la decisione è stata rilevata dalla dottrina belga<sup>(8)</sup> ma anche dalla Corte d'appello di Liegi (cui gli attori si sono rivolti ancora per ottenere un provvedimento d'urgenza) che con la sentenza del 23 febbraio 1995<sup>(9)</sup> ha sottolineato energicamente che «non tocca al potere giudiziario né alle autorità statali definire il contenuto di una religione o interpretare i comandamenti o le raccomandazioni che essa rivolge ai suoi adepti, che il giudice di primo grado ha concluso troppo rapidamente, sulla base di informazioni frammentarie e contraddittorie, che il porto del velo non fosse un obbligo stabilito dall'Islam ma dovesse essere considerato come facoltativo; che, anche se alcuni stati tradizionalmente islamici considerano il velo come semplicemente auspicabile o giungono a vietarlo in determinati casi, i riferimenti coranici autorizzano taluni a ritenere che si tratti di un obbligo e l'opinione dei fedeli che condividono questa credenza è certamente rispettabile».

Seppure maldestra nelle argomentazioni<sup>(10)</sup> la Corte d'appello si forza di riportare la giurisdizione fuori da insidiose contaminazioni.

---

<sup>(7)</sup> in *Journal des Tribunaux*, 1994, 831 e s.

<sup>(8)</sup> Cfr. L.-L. Christians, *Une norme religieuse en question devant le juge des référés: le concept d'urgence face au «foulard islamique»*, in *Journal des Tribunaux*, 1994, 832 e s. che concentra la sua attenzione sulla nozione di urgenza alla base dei provvedimenti d'urgenza criticando il giudice che non avrebbe considerato l'importanza delle ricadute sociali derivanti dall'astensione dal porto del velo, a prescindere dal fatto che esso fosse imposto da una regola religiosa la cui interpretazione non compete alla giurisdizione statale.

<sup>(9)</sup> in *Journal des Tribunaux*, 1995, 720 e ss.; si veda il commento di J. Sohler, F. Tulkens, in *Revue belge de droit constitutionnel*, 1996, 460 e s.

<sup>(10)</sup> Come nota L.L. Christians, *Le juge entre le théologique et le politique: les paradoxes normatifs du concepts de trouble*, in *Journal des Tribunaux*, 1995, 793, il giudice si affanna ad affermare che non tocca al giudice precisare il contenuto dei precetti di una religione salvo poi riferirsi ai contenuti del Corano per sostenere la rispettabilità dell'opinione di quanti ritengono obbligatorio il porto del velo.

Malgrado ciò il giudice di secondo grado dichiarava non fondata la domanda degli attori sulla base di una diversa considerazione, ovvero sulla base del necessario bilanciamento tra il diritto di manifestare la propria appartenenza religiosa e l'interesse al mantenimento dell'ordinato svolgimento della vita scolastica. La Corte d'appello di Liegi ritiene infatti che concedere un provvedimento d'urgenza che consenta ad una studentessa di portare il velo in deroga ad un regolamento scolastico osservato da un migliaio di studenti potrebbe avere effetti destabilizzanti.

È importante notare che il giudice non si pronuncia sul merito della regola introdotta nel regolamento scolastico che viene controllato in termini di astratta legalità e di rispetto delle competenze amministrative. Del resto quel che gli veniva richiesto era semplicemente un provvedimento d'urgenza e solo in relazione ad esso il giudice ha operato il suo bilanciamento.

Non diverse sono le conclusioni cui conduce l'analisi di altre due vicende.

La prima riguarda una questione di diritto del lavoro.

Una lavoratrice di religione islamica aveva volontariamente lasciato il suo lavoro presso un'impresa che commerciava champignons ove le era stato chiesto di non mettere il velo. La lavoratrice aveva chiesto di godere del sussidio di disoccupazione e vedendosi negare aveva fatto ricorso presso il Tribunale del lavoro di Hasselt. Il giudice con la sentenza del 1 marzo 1995<sup>(11)</sup> stabiliva che la causa per la quale la lavoratrice aveva volontariamente posto fine al proprio rapporto di lavoro doveva intendersi legittima e che pertanto essa poteva a buon diritto godere del sussidio di disoccupazione.

È interessante notare come anche in questo caso la dottrina<sup>(12)</sup> si sia sforzata di mostrare l'impossibilità di ricavare dalla decisione un principio di carattere generale.

La seconda riguarda invece ancora una disposizione regolamentare scolastica ma presenta elementi di particolare interesse.

Nell'autunno del 1997 la Haute Ecole Libre de Bruxelles "Ilya Prigogine" introduce nel proprio regolamento interno una norma secondo la quale le studentesse di fede islamica del dipartimento di formazione per assistenti sociali non avrebbero potuto indossare il velo durante gli stages che prevedessero una attività esterna.

Sei studentesse vedevano nella nuova norma regolamentare un ostacolo all'esercizio del proprio diritto all'istruzione e la impugnavano davanti al Tribunale di prima istanza di Bruxelles chiedendo un provvedimento d'urgenza.

Il giudice con la sentenza dell'11 novembre 1997<sup>(13)</sup> rifiutava il provvedimento con un percorso argomentativo estremamente interessante.

La premessa sta nella considerazione dell'ambito di applicazione del divieto di indossare il velo. Esso è limitato ai soli stages che implicino per le studentesse attività esterne a contatto con il pubblico.

Il giudice ricordando che le attrici erano studentesse aspiranti assistenti sociali richiama il codice deontologico delle Associazioni francofone degli assistenti sociali del 1985 che impone agli operatori del settore di mettersi al servizio degli assistiti dismettendo ogni manifestazione delle proprie convinzioni o credenze religiose. Conclude pertanto che il regolamento sia legittimo dal momento che impone un sacrificio della libertà di manifestare le proprie convinzioni religiose bilanciato dalla necessità di garantire un servizio ispirato alla neutralità.

---

(11) La pronuncia trovava per il vero un precedente interessante nella sentenza del Tribunale del lavoro di Charleroi del 26 ottobre 1992 pubblicata in *Chroniques de droit social*, 1993, 84 e s.

(12) Cfr. in argomento F. Tulkens, J. Sohier, *Les cours et tribunaux*, in *Revue belge de droit constitutionnel*, 1997, 385.

(13) La sentenza riprende il principio enunciato del *Tribunal de première instance* di Bruxelles con la decisione del 1° dicembre 1989: «Nel nostro stato di diritto che non è teocratico ma di ispirazione pluralista questi testi coranici e parole profetiche, non diversamente dalla bibbia, il vangelo o altri testi religiosi, non costituiscono una regola di diritto a cui gli organi dello Stato debbano sottomettersi; essi rilevano tuttavia nella definizione della libertà di ogni persona di manifestare il proprio sentimento religioso».

Il Tribunale di Bruxelles ricorda che il diritto di manifestare la propria fede religiosa non è assoluto e può incontrare limiti nella necessità di assicurare il rispetto di altri interessi costituzionalmente garantiti.

L'aspetto di maggiore interesse della decisione non risiede nella ennesima dichiarazione della possibilità di procedere ad un bilanciamento in concreto tra libertà o interessi configgenti quanto piuttosto nella particolare "topologia del conflitto" che nel caso di specie si è venuta a creare.

Fino a che le studentesse svolgono la loro attività all'interno degli edifici scolastici esse risultano essere *utenti* del servizio di istruzione e possono indossare il velo dal momento che la loro libertà di religione non incontra ostacoli nella neutralità del servizio stesso.

Nel momento in cui però svolgono un'attività esterna esse non devono più essere considerate come utenti ma piuttosto come *erogatrici* di un servizio e pertanto non possono manifestare alcuna preferenza religiosa.

In altri termini quando l'attività del cittadino si svolge su un piano in senso lato istituzionale la libertà di manifestare il suo orientamento religioso può essere limitata nella misura necessaria ad assicurare la neutralità, anche sul piano della sola immagine, dell'azione della pubblica amministrazione.

4. L'analisi condotta mostra nelle soluzioni accolte in Belgio una tendenziale coerenza.

La possibilità per la pubblica amministrazione di mostrare una preferenza religiosa per il mezzo dell'affissione di simboli religiosi negli spazi da essa direttamente gestiti è generalmente esclusa sulla base dei principi costituzionali che ne impongono la neutralità.

Rispetto invece all'atteggiamento della pubblica amministrazione nei confronti delle manifestazioni di orientamento religioso da parte dei cittadini che frequentano gli spazi da essa direttamente gestiti prevale la logica del ragionevole bilanciamento: valutando caso per caso si garantisce la libertà del singolo nella misura in cui la stessa garanzia non possa essere confusa con una preferenza religiosa dei pubblici poteri mostrata per suo mezzo.

L'idea di ricorrere ad una legge per regolare organicamente la materia non è stata fino ad ora seriamente discussa in Belgio.

Del resto una disciplina legislativa non potrebbe che condurre in due direzioni: essa potrebbe limitarsi ad enunciare principi, non facendo altro che ribadire la disciplina costituzionale e lasciando pertanto la situazione inalterata; oppure potrebbe stabilire delle regole rigorose. Seguendo la seconda via, da un lato deresponsabilizzerebbe i soggetti che fino ad ora hanno operato in concreto, in sede amministrativa e giurisdizionale, nella direzione del ragionevole bilanciamento; rinuncerebbe però dall'altro all'apertura pluralistica che da sempre costituisce un elemento essenziale della disciplina delle libertà in Belgio.

Occorre segnalare che il 14 gennaio 2004, presso il Senato, è stata depositata dai senatori Alain Destexhe (Mouvement réformateur) e Anne-Marie Lizin (Parti socialiste) una proposta di legge, fortemente influenzata dai recenti sviluppi francesi, volta ad impedire indiscriminatamente il porto di simboli di appartenenza religiosa nelle scuole pubbliche, ed in generale negli uffici pubblici.

La rottura che l'approvazione della legge determinerebbe nel percorso finora seguito in Belgio inducono a ritenere auspicabile che essa non sia approvata.

## ALLEGATO

**Tribunal de première instance de Liège, (Président siégeant en référé), 26 settembre 1994.**

*Non integra i presupposti utili alla concessione di un provvedimento d'urgenza il regolamento scolastico che richieda a studentesse di togliere il velo islamico quando il rifiuto opposto alla richiesta sia determinato da un desiderio dei genitori e non da un vero obbligo religioso.*

*Non è infatti provato con certezza che il porto del velo sia stabilito dalla legge coranica.*

**Cour d'appel de Liège, (Chambres civiles, section française, 7<sup>e</sup> Chambre), 23 febbraio 1995.**

*Integra i presupposti utili alla concessione di un provvedimento d'urgenza il regolamento scolastico che richieda a studentesse di togliere il velo islamico.*

*Non è infatti compito del potere giudiziario o di altri poteri dello Stato definire il contenuto dei precetti di una religione o interpretarne i comandamenti e le raccomandazioni.*

*Il divieto del porto di simboli religiosi, monili o abiti che esprimano un'idea filosofica, un sentimento religioso o un orientamento politico non è manifestamente contrario alla libertà di coscienza e di culto garantita agli studenti quando esso li riguardi nell'insieme senza discriminazioni e sia volto ad evitare il militatismo ostentato che può offendere le opinioni più discrete e recare imbarazzo all'autorità che ha il compito di assicurare l'ordine e la compresenza di opinioni differenti nell'istituto scolastico.*

**Tribunal de première instance de Bruxelles, (Président siégeant en référé), 1 dicembre 1989.**

*Nel nostro stato di diritto che non è teocratico ma di ispirazione pluralista questi testi coranici e parole profetiche, non diversamente dalla bibbia, il vangelo o altri testi religiosi, non costituiscono una regola di diritto a cui gli organi dello Stato debbano sottomettersi; essi rilevano tuttavia nella definizione della libertà di ogni persona di manifestare il proprio sentimento religioso.*

**Tribunal de première instance de Bruxelles, (Président siégeant en référé), 11 dicembre 1997.**

*In uno stato di diritto, che non può essere teocratico ma di ispirazione pluralista, testi coranici e parole profetiche, così come la bibbia, il vangelo o altri testi religiosi non costituiscono una regola cui gli organi dello Stato debbano sottomettersi.*

*Essi costituiscono tuttavia un elemento utile alla definizione della libertà di ogni persona di manifestare la propria fede religiosa (art.9 della Convenzione dei diritti dell'uomo) e alla determinazione del concetto di rispetto delle concezioni filosofiche e religiose che la legge scolastica del 29 maggio 1959 impone come criterio di neutralità.*

*La libertà di manifestare la propria fede religiosa, individualmente o collettivamente non è assoluta ma può essere esercitata con alcune restrizioni quando le pratiche da essa richieste siano tali da determinare disordini.*

*Infatti l'art.9 della Convenzione dei diritti dell'uomo non garantisce sempre il diritto di comportarsi negli spazi gestiti dalla pubblica amministrazione secondo le modalità richieste dalle proprie convinzioni.*